



Regione Siciliana

ASSESSORATO INDUSTRIA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

POR SICILIA 2000-2006

ASSE 4 – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

MISURA 4.01 – Potenziamento dei Sistemi Industriali (FESR)

SOTTOMISURA 4.01.e – Servizi Innovativi di Rete

Bando di gara per la presentazione e la selezione delle domande di contributo

PREMESSA

L'art. 41 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - contenente disposizioni per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006 - autorizza l'Assessorato Regionale per l'Industria a concedere alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale per l'acquisizione dei servizi innovativi dettagliatamente indicati nel seguito.

Il contributo è pari al 60% delle spese ammissibili a finanziamento e per un importo comunque non superiore ai limiti della regola "*de minimis*" (Regolamento (CE) n. 69/2001 e s.m.i.).

Le disposizioni attuative (procedure, requisiti di ammissibilità, criteri di selezione, ecc.) di tale intervento sono regolate dalla specifica scheda di misura del Complemento di Programmazione del POR 2000-2006, approvato, da ultimo, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004.

La procedura di selezione e concessione dell'aiuto è quella valutativa a graduatoria di cui all'art. 187 della L.R. n. 32/2000.

Il presente bando viene adottato in attuazione dei seguenti ulteriori atti normativi, amministrativi e deliberativi:

- Statuto della Regione Siciliana;
- Regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Regolamento CE n. 1685/00, modificato dal Reg. CE n. 448/04, recante, in particolare, le previsioni in materia di spese ammissibili, controllo e rendicontazione;
- POR Sicilia 2000/2006 approvato dalla C.E., da ultimo, con decisione C(2004) 5184;

- L.R. 6/2001 art. 115, che individua nell'IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione) il beneficiario finale ed ente attuatore per la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 41 della L.R. n. 32/2000.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

Per l'attuazione del presente bando è prevista - a valere sulle risorse, cofinanziate dall'Unione Europea, della citata sottomisura 4.01.e del POR Sicilia - una dotazione finanziaria iniziale di euro 3.691.644,00, suscettibile di incremento in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni nonché ad eventuali economie recuperate e riallocate per lo scorrimento della graduatoria.

Una quota, pari ad euro 3 milioni delle suddette risorse è riservata, previo adeguamento del Complemento di Programmazione, secondo l'ordine della graduatoria, ai progetti rientranti nel PIR MARMI approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 429 del 21 dicembre 2004.

Art. 2 - Finalità e ambito di intervento

Il presente bando intende sostenere la domanda, da parte delle PMI, di servizi innovativi - quali quelli concernenti i nuovi mezzi di comunicazione e di collegamento in rete locale, il commercio elettronico, la certificazione di qualità, la certificazione ambientale, la diffusione di tecnologie più pulite, la riduzione di quantità e pericolosità di rifiuti generati dal ciclo produttivo, i servizi ambientali - al fine di ridurre le esternalità negative, razionalizzare i costi, favorire l'innovazione tecnologica ed aumentare la produttività e la competitività sui mercati.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Gli interventi di cui al presente bando sono destinati alle PMI singole, industriali e artigiane - così classificate in conformità alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - con esclusione di quelle di nuova costituzione che non abbiano iniziato la propria attività (con ricavi conseguiti e costi sostenuti, dimostrabili attraverso il bilancio di verifica aggiornato, di cui al successivo art. 8 punto b), iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio (per le cooperative anche all'Albo Prefettizio o equipollente), che abbiano sede operativa in Sicilia e per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, nell'ambito dei settori contemplati dalle sezioni C, D ed F della "Classificazione delle Attività Economiche ISTAT ATECO 2002" (Allegato 3), o di servizi, di cui all'elenco allegato al Decreto Ministeriale 8/5/2000 e s.m.i. (Allegato 4). Sono escluse dai benefici di cui al presente bando le imprese operanti nei settori non ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 69/2001 (art. 1), ancorché rientranti nella sezione D della predetta classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002.

L'impresa richiedente non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione coatta o volontaria.

Art. 4 - Misura dell'agevolazione

Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale pari al 60% di tutte le spese riconosciute ammissibili, per un importo massimo di 100.000 euro e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti *de minimis* (Reg. CE 69/2001).

Art. 5 - Iniziative agevolabili

I campi di applicazione del presente bando riguardano le seguenti tipologie di intervento:

A) Sistemi di Qualità dei processi e dei prodotti aziendali:

- Sviluppo di Sistemi Qualità secondo standard e metodologie riconosciute;
- Assistenza per l'accreditamento dei laboratori di analisi, prove e misure in conformità alla normativa UNI EN vigente;
- Controllo qualità, certificazione di prodotti, brevetti, introduzione e miglioramento delle tecniche di controllo qualità per materiali, componenti e sottosistemi, prove e caratterizzazione di materiali, componenti e sottosistemi.

B) Sistemi obbligatori di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- Assistenza per l'adozione della marcatura di prodotto CE;
- Assistenza per l'adozione delle politiche di sicurezza aziendale (Legge 46/90, Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni);

C) Sistemi di certificazione ed audit ambientale:

- Sviluppo di sistemi di certificazione ambientale riconosciuti in ambito internazionale in conformità alle norme vigenti (ISO 14001, EMAS);
- Assistenza per l'analisi ambientale dei siti produttivi secondo standard e metodologie riconosciute (HACCP etc.);
- Introduzione alla marcatura di qualità ambientale ECOLABEL;

D) Sistemi per l'informatizzazione dei processi produttivi e Sistemi per l'adozione di nuove tecnologie:

- Riorganizzazione della produzione e della logistica;
- Riorganizzazione delle procedure dell'area produzione;
- Sistemi di controllo e pianificazione della produzione;
- Progettazione e sviluppo di infrastrutture informatiche e telematiche a supporto del controllo e gestione dei processi aziendali;
- Ottimizzazione del sistema aziendale attraverso l'implementazione di controlli delle diverse aree della gestione aziendale e loro organizzazione;

E) Sistemi avanzati di comunicazione e commercializzazione

F) Sistemi per l'introduzione di tecnologie pulite

G) Sistemi per l'etichettatura ecologica.

La domanda deve riferirsi ad investimenti da realizzare in unità locali ubicate nel territorio siciliano. Per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Art. 6 - Spese ammissibili

Le spese sostenute dalle imprese sono ammissibili qualora strettamente connesse al raggiungimento delle finalità del presente bando e rispettose della normativa comunitaria vigente in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate con fondi strutturali FESR (si vedano in proposito il Regolamento CE n. 1685/2000, così come modificato dal Reg. CE 448/2004, e le normative nazionali e regionali di riferimento).

Sono ammissibili esclusivamente le spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno di presentazione della domanda e relative a:

- 1) acquisizione di consulenze specialistiche, per un importo ammissibile non superiore a 15.000,00 euro per ciascuna delle tipologie di cui al precedente art. 5 e, comunque, non superiore a 60.000,00 riferito all'intero programma agevolato;
- 2) acquisizione di software applicativo funzionale alle esigenze del progetto; tali requisiti devono essere attestati da apposite licenze d'uso e dichiarazione di responsabilità del fornitore;
- 3) certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi abilitati, per un importo complessivamente ammissibile non superiore a 8.000,00 euro;
- 4) costi relativi all'addestramento del personale interno impiegato nell'implementazione dei servizi acquisiti, per un importo ammissibile non superiore a 1.000,00 euro per ogni dipendente coinvolto e per ogni tipologia d'iniziativa;
- 5) relativamente ai progetti inerenti le tipologie di cui ai punti B), D), E), F) e G) del precedente art. 5, spese riferite al rilascio di perizia - rilasciata da un Dipartimento Universitario e/o centro di ricerca scientifica e tecnologica, oppure da professionisti esperti del settore, esterni all'azienda ed iscritti all'Albo Professionale pertinente alla perizia e diversi dai prestatori dei servizi - riferita alla congruità, alla validità tecnica ed all'effettiva implementazione in azienda del progetto, che attesti la completa realizzazione del programma, l'avvenuto inserimento con esito positivo nell'azienda delle tecnologie e dei Sistemi oggetto dell'iniziativa, nonché i valori conclusivi dei dati utilizzati per la determinazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni di cui al successivo art.10. Tali spese sono ammesse nella misura massima del 5% dell'intero investimento complessivamente ammissibile riferito alle predette tipologie B), D), E), F) e G);
- 6) spese per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature necessari ad implementare, all'interno dell'azienda: l'utilizzazione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite, investimenti utili alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti nonché per aumentare la compatibilità ambientale;
- 7) costi per ristrutturazione ed adeguamenti edili e tecnologici, relativamente alle iniziative di cui alle tipologie B) ed F) del precedente art. 5. In particolare, per quanto concerne la tipologia B), gli adeguamenti edili e tecnologici saranno ammissibili solo se previsti dal "piano della sicurezza", che dovrà essere oggetto della consulenza specialistica di cui al punto 1) del presente articolo.

I servizi di consulenza ed assistenza e le prestazioni professionali sono ammessi a condizione che:

- siano prestati da soggetti (professionisti iscritti agli Albi da almeno un anno o società costituite da almeno un anno) terzi rispetto all'impresa richiedente e che, inoltre, non abbiano alcun collegamento di natura familiare, economica, finanziaria o organizzativa con l'impresa richiedente stessa;
- siano regolati da appositi contratti che evidenzino l'oggetto, i tempi e le modalità di esecuzione del servizio ed i termini di pagamento.

Per quanto concerne le singole tipologie di spese ammissibili si forniscono specifici dettagli nell'Allegato n. 5.

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente bando presentano la domanda di ammissione al contributo utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto, di cui all'Allegato n. 1 del presente bando (scaricabile dal sito Internet www.ircac.it unitamente al presente bando ed alla modulistica allegata, o acquisibile direttamente presso gli Uffici dell'IRCAC), corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, allegando alla domanda copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso richiedente.

La domanda di agevolazione è presentata, a pena di reiezione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella GURS, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio pubblico postale, con o senza avviso di ricevimento, indirizzata a:

I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione
via Ausonia n. 83 – 90144 Palermo

recante l'indicazione sul frontespizio della seguente dicitura:

“POR Sicilia 2000/2006 - Misura 4.01 - Sottomisura 4.01.e “Servizi Innovativi di Rete”

Per data di presentazione si considera quella del timbro postale.

Le istanze pervenute con modalità diverse da quelle descritte sono ritenute inammissibili e restituite al mittente senza responsabilità alcuna per i casi di mancato recapito.

L'ufficio ricevente dell'IRCAC comunica al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'avvenuta ricezione del plico, nonché il numero di protocollo, l'ufficio e il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della L. 241/90.

La domanda è ritenuta completa se accompagnata da tutta la documentazione prevista dal successivo art. 8, a pena di inammissibilità. Al di fuori di tale circostanza, qualora la domanda risulti incompleta di dati e informazioni utili ai fini della valutazione istruttoria, è assegnato all'impresa, per una sola volta, mediante nota raccomandata, un termine perentorio di quindici giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della predetta nota, per l'invio dei dati o delle informazioni mancanti. E' onere dell'azienda richiedente dare completo ed esauriente riscontro entro il predetto termine, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio pubblico postale, con o senza avviso di ricevimento, alla richiesta di integrazione sopra detta; in caso di parziale o mancato riscontro nei termini predetti, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e ne sarà data immediata comunicazione all'impresa istante.

Copia della sola domanda redatta in carta semplice e senza la documentazione suddetta è, parimenti, inviata, a pena di reiezione della domanda stessa, a:

Regione Siciliana – Assessorato Industria – Dipartimento Industria
Servizio 3° - Incentivi alle Imprese ed all'Attività di Ricerca
via Ugo La Malfa, 87/89 – 90146 Palermo.

Art. 8 - Documentazione a corredo del modulo di domanda

La domanda di contributo è accompagnata dai seguenti documenti, a pena di inammissibilità:

- a) certificato rilasciato dalla competente CCIAA con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia, avente data di rilascio non antecedente a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato o della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo esercizio per le imprese non soggette alla redazione dei bilanci. Le imprese di nuova costituzione accompagnano la domanda con un bilancio di verifica aggiornato almeno a 30 giorni precedenti la data dell'istanza, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, sottoscritta secondo la normativa vigente, che la stessa sia conforme alle scritture contabili dell'azienda;
- c) copia autentica del libro matricola o conforme dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d) relazione illustrativa contenente gli elementi e le informazioni di cui ai successivi punti:
 - notizie qualificanti sull'impresa e sui suoi promotori;
 - finalità dell'investimento e sue ricadute sull'attività dell'impresa, in termini di:
 - 1) incrementi occupazionali;
 - 2) introduzione di miglioramenti ed innovazioni del processo produttivo e/o del prodotto;
 - 3) miglioramento dei livelli di compatibilità/tutela ambientale rispetto agli standard minimi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;

- 4) risparmio energetico e diversificazione delle fonti energetiche;
 - 5) riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo;
 - 6) aumento dell'occupazione femminile;
 - 7) inserimento di persone soggette ad esclusione sociale e/o di disoccupati di lunga durata e/o di LSU;
- e) indicazione dell'impresa di consulenza o del professionista che presta il servizio per il quale viene richiesto il contributo e relativo curriculum professionale, da cui risulti esplicitamente l'attività svolta nei settori oggetto dell'investimento, da rendere a firma del dichiarante nella forma di atto notorio e secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
 - f) elaborato progettuale, relativo a ciascuna tipologia richiesta, rilasciato dall'impresa di consulenza o dal professionista incaricato, accettato dall'impresa richiedente, dal quale risultino con evidenza i seguenti elementi: descrizione del servizio; tempi (espressi in giornate) e modalità di attuazione; tariffe applicate (calcolate in giornate/uomo); preventivi per la formazione del personale interno, per le spese di certificazione, per le spese di attestazione, per l'acquisto di programmi software; compenso previsto, pattuito con l'impresa o con il professionista incaricati del servizio di consulenza;
 - g) per i progetti di cui alle tipologie B) (che prevedano la consulenza relativa all'adozione del "piano della sicurezza") ed F) di cui al precedente art. 5, che prevedano opere edili e/o adeguamenti tecnologici, è richiesto il progetto esecutivo delle opere edili, corredato dai computi metrici estimativi, dagli elaborati grafici a scala adeguata e dalla relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, a firma del tecnico progettista incaricato, che si soffermi, in particolare, sul rispetto delle normative vigenti e sui preventivi degli interventi da realizzare;
 - h) dichiarazione di impegno relativa alla copertura finanziaria dell'investimento per la parte non agevolata dal contributo richiesto e di cui almeno il 25% deve essere effettuata con mezzi propri e/o finanziamenti a medio e lungo termine esenti da qualsiasi aiuto;
 - i) dichiarazione sotto forma di atto notorio relativa agli aiuti ottenuti in regime *de minimis* nel triennio precedente la data della domanda;
 - j) dichiarazione di impegno a rispettare il vincolo quinquennale di destinazione dei beni materiali e immateriali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. n. 32/2000;
 - k) dichiarazione sotto forma di atto notorio attestante che non siano state presentate altre istanze a valere sul presente bando.

Tutte le dichiarazioni sotto forma di atto notorio sono rese dal legale rappresentante dell'impresa istante ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni e quelle di impegno sono inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

Art. 9 - Procedura per l'istruttoria delle domande e termini del procedimento

Le domande presentate sono esaminate dall'IRCAC con la procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 187, comma 2, della legge regionale n. 32/2000.

Il procedimento è articolato nelle seguenti fasi:

- ricevimento delle domande;
- verifica della regolarità e della completezza, anche documentale, delle stesse e della sussistenza delle condizioni di accesso al bando;
- ammissione alla fase istruttoria delle sole domande riscontrate regolari e complete e per le quali sussistono le condizioni per l'accesso al bando;
- istruttoria delle domande che hanno superato positivamente le precedenti verifiche;

- richiesta degli eventuali ulteriori dati e/o informazioni ritenuti necessari per l'attività istruttoria;
- formazione della bozza della graduatoria con le sole domande istruite con esito positivo;
- trasmissione al Dipartimento regionale dell'Industria della bozza della graduatoria e dell'elenco delle domande non inserite nella graduatoria medesima con indicate le relative motivazioni.

Attraverso il suddetto procedimento, che è completato entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande e condotto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, l'IRCAC verifica:

- 1) il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- 2) il possesso in capo alla ditta richiedente dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- 3) la coerenza del programma presentato con le tipologie di cui al precedente art. 5;
- 4) la validità tecnico-economica del progetto, in relazione al programma d'intervento proposto;
- 5) la completezza e la pertinenza della documentazione allegata alla domanda;
- 6) l'ammissibilità e la congruità delle singole voci di spesa;
- 7) l'adeguata copertura finanziaria del programma d'investimenti, con particolare riferimento alla prescritta quota a carico dell'impresa istante.

L'attività istruttoria si estrinseca attraverso una relazione che si conclude con un giudizio motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza; la relazione indica altresì i costi ammissibili, quelli non ammissibili e le relative motivazioni e l'agevolazione concedibile, nonché i dati e le informazioni utili per il calcolo degli indicatori di cui al successivo art. 10, nonché i valori nominali degli indicatori medesimi. In caso di accoglimento, l'IRCAC invia all'impresa richiedente una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori utili per la formazione della graduatoria, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria rispetto a quelli determinati sulla base dei dati indicati dall'impresa nella domanda di contributo, nonché l'elenco dei costi eventualmente ritenuti non ammissibili. In caso di rigetto dell'istanza, l'IRCAC trasmette le relative motivazioni al Dipartimento Industria che provvede a comunicarle agli interessati con apposita nota.

Art. 10 - Formazione della graduatoria e criteri di selezione

Ai fini della selezione dei soggetti ammissibili ai benefici si tiene conto dei seguenti indicatori:

- 1) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento. Per l'assegnazione del punteggio relativo si fa riferimento ai criteri indicati al punto 6.3 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, con la differenza che i nuovi occupati vengono rilevati, in sede di previsioni di domanda e di verifica finale, con riferimento al mese di ultimazione del programma ed ai cinque mesi precedenti;
- 2) rapporto tra i nuovi occupati donne rispetto al totale dei nuovi occupati;
- 3) rapporto tra i nuovi occupati rappresentati da persone soggette ad esclusione sociale e/o disoccupati di lunga durata e/o LSU, rispetto al totale dei nuovi occupati;
- 4) rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e il contributo complessivo. Per l'assegnazione del punteggio relativo si fa riferimento ai criteri indicati al punto 6.2. della circolare del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) rapporto tra spese ammissibili del programma finalizzate al risparmio energetico e/o diversificazione delle fonti energetiche e investimento complessivamente ammissibile del programma medesimo;
- 6) rapporto tra spese ammissibili del programma per investimenti innovativi (si veda lo specifico elenco Allegato n. 6) e investimento complessivamente ammissibile del programma medesimo.

Per tutti i suddetti indicatori, con esclusione di quello di cui al punto 4, il relativo punteggio è attribuito sulla base di una accertata caratterizzazione del programma in senso conforme a ciascuna priorità, come comprovabile dalla dettagliata relazione illustrativa di cui al precedente art. 8, lett. d), e dalla documentazione a corredo prodotta dai richiedenti.

A titolo di esempio si possono citare, fra i vari supporti documentali utili allo scopo: perizie tecniche, preventivi di ditte fornitrici di macchinari e impianti innovativi o caratterizzati da elevato risparmio energetico, descrizione delle mansioni della manodopera che si prevede di assumere, ecc..

Ciascun dato e/o informazione non comprovabile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a zero.

Nel caso in cui l'iniziativa risponda ad almeno una delle seguenti condizioni, i punteggi di cui ai precedenti indicatori sono maggiorati del 5%:

1. programmi connessi alla società dell'informazione ed alla *new economy*;
2. programmi finalizzati al miglioramento dei livelli di compatibilità/tutela ambientale rispetto agli standard minimi previsti dalla vigente normativa di tutela ambientale;
3. programmi finalizzati alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti del ciclo produttivo.

Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i punteggi conseguiti dai sopradetti indicatori, normalizzati secondo la seguente formula:

$$I_n = (I_i - M) / D$$

ove:

I_n = valore normalizzato del singolo indicatore

I_i = valore da normalizzare del singolo indicatore

M = media degli N valori da normalizzare

N = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D = deviazione standard = $[\sum (I_i - M)^2 / (N - 1)]^{0.5}$

Art. 11 - Concessione delle agevolazioni

Entro i 30 giorni successivi alla chiusura della fase istruttoria, il Dipartimento regionale dell'Industria, sulla base delle relazioni e della bozza di graduatoria trasmesse dall'IRCAC, approva la graduatoria medesima con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento medesimo e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana unitamente all'elenco delle imprese a qualsiasi titolo escluse; avverso tale decreto i soggetti interessati hanno facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della normativa vigente entro il termine di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS della graduatoria, sono emanati e notificati alle ditte interessate i decreti di finanziamento sulla base della posizione assunta dai programmi di investimento nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili, tenendo conto della riserva finanziaria di cui al precedente art. 1 in favore degli interventi previsti dal PIR Marmi.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile in graduatoria sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, in presenza di disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si dà luogo, compatibilmente con il rispetto dei

vincoli temporali di gestione e rendicontazione del POR, all'ammissione di ulteriori progetti mediante scorrimento della graduatoria approvata.

Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi al contributo secondo le tipologie di cui al precedente art. 5 e l'ammontare complessivo del contributo stesso. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:

- a) dichiarare, prima dell'erogazione del contributo, l'ammontare delle altre eventuali agevolazioni a qualsiasi titolo ottenute in regime *de minimis* nel triennio precedente la data del decreto di concessione medesimo;
- b) ottemperare, prima dell'erogazione del contributo, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari indicate nel decreto medesimo;
- c) richiedere l'erogazione dell'anticipazione del contributo di cui al successivo art. 13 entro 20 giorni successivi al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni;
- d) non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso e non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali e materiali agevolate prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile);
- e) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- f) ultimare il programma di investimenti entro i 12 mesi successivi alla data di notifica del decreto di concessione;
- g) comunicare la data di ultimazione del programma entro i due mesi successivi alla stessa data e trasmettere all'IRCAC, entro lo stesso termine, la documentazione, i dati e le informazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;
- h) osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della L.R. n. 32/2000);
- j) impegnarsi ad utilizzare gli eventuali investimenti immateriali agevolati esclusivamente nella propria unità locale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione del programma.

Art. 12 - Durata del programma di investimento

I programmi ammessi a contributo sono ultimati (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente) entro e non oltre i dodici mesi successivi al ricevimento del decreto di concessione del contributo.

Entro i due mesi successivi all'ultimazione, le aziende beneficiarie notificano all'IRCAC la suddetta data di ultimazione del programma, allegando una dettagliata relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da cui si evincano gli effetti tecnico-economici intervenuti sul processo produttivo rispetto a quello esistente alla data di inizio lavori nonché, per ciascuna tipologia, i risultati ottenuti, le spese sostenute, i fornitori dei servizi di consulenza e gli altri dati relativi agli indicatori di cui al precedente art. 10 (nuovi occupati - di cui donne, LSU, ecc. - risorse proprie investite, spese per il risparmio energetico, spese per investimenti innovativi, ecc.) e la richiesta di erogazione del saldo del contributo, corredata della documentazione indicata nel successivo art. 13.

Art. 13 - Erogazione del contributo

Ai fini delle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie, il Dipartimento regionale dell'Industria provvede, al momento della emissione dei decreti di concessione delle agevolazioni, ad accreditare sul conto corrente indicato dall'IRCAC le agevolazioni relative a ciascun decreto di concessione.

Le agevolazioni sono successivamente erogate dall'IRCAC entro 30 giorni dal ricevimento della corretta documentazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e dal decreto di concessione per l'erogazione (ivi inclusa, solo per il saldo, quella concernente il versamento o l'accantonamento del capitale proprio), con le seguenti modalità:

- anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da effettuarsi, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7, contestualmente alla dichiarazione di avvio degli investimenti previsti dal progetto approvato, e comunque entro 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni, e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore dell'IRCAC, con periodo di validità pari a ventiquattro mesi, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art 1957 c.c.. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia, previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La fideiussione/polizza è altresì valida se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'Allegato n. 9 e sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa;
- qualora l'impresa beneficiaria non richieda la suddetta anticipazione entro il predetto termine di 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione, si intende che sia venuto meno l'interesse dell'impresa stessa nei riguardi del contributo concesso e quest'ultimo, previa contestazione all'impresa medesima, è pertanto revocato;
- saldo del contributo concesso, eventualmente decurtato della parte relativa alle spese non riconosciute, previa dichiarazione di ultimazione degli investimenti, presentazione della documentazione finale di spesa e verifica documentale da parte dell'IRCAC, dell'effettiva realizzazione dell'investimento complessivo e della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente bando per l'erogazione del saldo, nonché della completezza e regolarità della documentazione tecnico-amministrativa.
- La domanda di erogazione del saldo, da redigersi secondo lo schema di cui all'Allegato 8, è inviata a mezzo raccomandata del servizio postale, con o senza avviso, entro e non oltre due mesi successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti di cui al precedente art. 12, corredata della seguente documentazione finale:
 - a) certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
 - b) copia delle fatture relative alle spese del programma fiscalmente regolari e debitamente quietanzate dal fornitore, che è tenuto, inoltre, a rilasciare apposita dichiarazione liberatoria in base allo schema di cui all'Allegato n.10 ; si evidenzia, a tale riguardo, che non sono ritenuti ammissibili i titoli di spesa pagati per contanti;
 - c) per i progetti relativi all'introduzione di Sistemi di Qualità (Tipologia A) e di Sistemi di certificazione ambientale (Tipologia C) di cui al precedente art. 5, copia autentica della certificazione e/o attestazione rilasciata da un organismo abilitato;
 - d) per i progetti relativi alle tipologie B), D), E), F) e G) di cui al precedente art. 5, perizia rilasciata da un Dipartimento Universitario e/o centro di ricerca scientifica e tecnologica, oppure da professionisti esperti, iscritti all'Albo di pertinenza (laddove esistente), esterni all'azienda beneficiaria e diversi dai prestatori dei servizi, in base allo schema di cui all'Allegato n. 11, che attesti che il programma è stato completamente realizzato e l'inserimento nell'azienda delle tecnologie e dei Sistemi oggetto

dell'iniziativa si è concluso positivamente; la detta perizia attesta inoltre i valori conclusivi dei dati utilizzati per la determinazione dei punteggi e delle relative maggiorazioni di cui al precedente art.10;

- e) per i progetti di cui alle iniziative B) ed F) di cui al precedente art. 5 che prevedono opere edili e/o adeguamenti tecnologici, è richiesto un idoneo stato finale dei lavori per le opere realizzate, nonché una dichiarazione del Tecnico responsabile dei lavori attestante il titolo autorizzativo, ove richiesto, nonché la conformità dei lavori eseguiti alle normative urbanistiche vigenti. Per gli impianti tecnologici previsti, è richiesto il regolare certificato di conformità ai sensi della Legge 46/90;
- f) licenze d'uso o titoli di proprietà a supporto degli interventi di personalizzazione dei software;
- g) per tutti i progetti interessati da spese relative a software applicativi, dichiarazioni delle *software house* attestanti la progettazione, la realizzazione e la personalizzazione di sistemi informatici e/o informativi, specificando se sono relativi a singole aree aziendali o al sistema azienda;
- h) relazione conclusiva, di cui al precedente art. 12, redatta dal rappresentante legale sotto forma di dichiarazione di atto notorio e debitamente sottoscritta in ogni sua pagina,;
- i) nel caso di assunzione di nuove unità, riferita al progetto finanziato, estratto notarile del libro paga e matricola dell'impresa agevolata, da cui risulti l'assunzione e la presenza di unità lavorative nel semestre di cui al precedente art. 10, punto 1);
- j) documentazione comprovante l'appartenenza delle nuove unità lavorative alle categorie di cui al precedente art.10 punto 3);
- k) estratto notarile del libro soci o documentazione equipollente comprovante il versamento del capitale proprio di cui al precedente art.10 punto 4).

Tutte le perizie sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato n. 11.

A richiesta dell'IRCAC le imprese beneficiarie rendono disponibili i seguenti documenti oltre a quelli di cui ai punti precedenti:

A - Situazione contabile riferita al programma di investimenti

- nel caso di soggetto beneficiario tenuto alla contabilità ordinaria, la situazione contabile (bilancio o bozza di bilancio sottoscritta dal rappresentante legale e, ove sussiste, dal presidente del collegio sindacale) evidenzia, tra gli altri, tutti i conti movimentati relativi al programma d'investimento ammesso alle agevolazioni ai sensi della misura 4.01.e. Ogni operazione relativa al programma d'investimento è supportata da copia dei mastri di contabilità da cui si evinca che la fattura è stata correttamente registrata nei libri IVA e di contabilità generale;
- nel caso di soggetto beneficiario non tenuto alla contabilità ordinaria, la situazione contabile relativa alle voci di spesa imputabili al programma fa riferimento al modello UNICO dell'anno interessato dal programma, dal riepilogo dei conti movimentati e dalle registrazioni effettuate ai fini degli adempimenti IVA debitamente sottoscritto dal titolare/amministratore.

B – Fatture di spesa fiscalmente valide

- dichiarazione del beneficiario relativa alle modalità di pagamento adottate per ogni singola spesa;
- copia del mezzo di pagamento adottato (bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare, assegno postale, non trasferibili, ricevute bancarie, etc) dal quale risulti il nominativo del soggetto a favore del quale il titolo è stato emesso. E' necessario che i bonifici bancari e gli assegni bancari trovino riscontro nell'estratto conto della banca con cui sono state eseguite le operazioni.

Ai fini dell'erogazione del saldo si precisa che sono riconosciute solo ed esclusivamente le spese il cui titolo di spesa reca una data non successiva al termine massimo di ultimazione del programma di cui al precedente art.12.

Qualora la documentazione prodotta per l'erogazione dell'anticipazione e/o del saldo del contributo non risulti corretta, l'IRCAC può richiedere l'integrazione che le imprese beneficiarie producono mediante

raccomandata del servizio pubblico postale, con o senza avviso, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la revoca del contributo.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione del saldo, si precisa che dalle stesse sono escluse quelle che l'IRCAC ha ritenuto non ammissibili; contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo l'impresa riporta sui titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Legge regionale n. 32/2000, art. 41 - POR Sicilia 2000-2006 sottomisura 4.01.e - spesa di euro dichiarata per l'erogazione relativa al prog. n."; il soddisfacimento di detta condizione viene accertato dall'IRCAC nel corso dell'istruttoria dei titoli giustificativi di spesa rendicontati.

E' richiesto che le spese sostenute siano contabilizzate alla voce immobilizzazioni materiali e/o immateriali ed essere iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione degli investimenti, l'IRCAC, acquisiti dall'impresa gli elementi necessari, sottopone il caso al Dipartimento regionale dell'Industria che, tenuto conto del prioritario interesse pubblico connesso alla massimizzazione delle risorse comunitarie, assume le conseguenti determinazioni in merito alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, ovvero alla concessione di un'adeguata proroga per l'ultimazione degli investimenti.

L'ammontare delle agevolazioni concesse è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione del saldo, in relazione all'entità effettiva degli investimenti ammissibili realizzati.

Nel caso di riduzione del programma di investimenti, o di non ammissibilità delle spese rendicontate, prima di procedere all'erogazione del saldo, l'IRCAC procede al ricalcolo dell'agevolazione dandone tempestiva informazione al Dipartimento regionale dell'Industria per la conseguente modifica del decreto. Se del caso, l'IRCAC procede al conseguente recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute. Le eventuali compensazioni per anticipazioni erogate in eccesso e per i relativi interessi, sono effettuate al momento dell'erogazione del saldo. Gli interessi sono computati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data di erogazione del saldo.

L'agevolazione così rideterminata è confermata in via definitiva solo nel caso in cui le variazioni del programma di investimenti e le minori spese ammissibili non inficino la valutazione del programma medesimo, fatte salve le condizioni di revoca totale o parziale di cui al successivo art.14.

In nessun caso l'aumento delle spese sostenute dall'impresa può comportare l'incremento delle agevolazioni spettanti.

Eventuali ulteriori condizioni relative alle modalità di rendicontazione ed erogazione sono specificate nel decreto di concessione.

L'IRCAC procede ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla realizzazione del programma di investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese agevolate, anche successivamente alla data di liquidazione finale del contributo e fino ai cinque anni successivi all'ultimazione del programma di investimenti.

Art. 14 - Casi di decadenza e/o revoca del contributo

Le domande saranno dichiarate decadute e le eventuali agevolazioni concesse revocate nei seguenti casi:

- qualora l'impresa non richieda l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione entro e non oltre il ventesimo giorno successivo al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni;
- qualora la domanda di erogazione a saldo del contributo e la relativa documentazione non sia presentata entro il termine di cui al precedente art. 12, e l'azienda non abbia ottemperato a quanto disposto dal precedente art. 13;

- qualora gli accertamenti e i controlli dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al precedente art. 3, previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese e/o l'inosservanza degli obblighi previsti dal decreto di concessione del contributo di cui al precedente art.11;
- qualora gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati nel progetto;
- qualora nel caso di richiesta, da parte dell'IRCAC, di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale (di cui al precedente art.7) o di consuntivo finale (di cui al precedente art.13), l'impresa non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata del servizio pubblico postale, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta stessa;
- qualora, nel caso di richiesta da parte dell'IRCAC, che può essere effettuata anche successivamente all'erogazione del saldo e fino a cinque anni successivi all'ultimazione del programma di investimenti, l'impresa non renda disponibile la documentazione di cui al precedente art.13 punti A e B;
- qualora l'azienda non rispetti i termini indicati per l'ultimazione del programma di investimenti, fermo restando quanto previsto a tal proposito dal precedente art.13;
- qualora l'azienda beneficiaria non consenta l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
- qualora per il medesimo progetto, o parte dello stesso, l'azienda abbia ottenuto altre agevolazioni che, sommandosi a quelle previste dalla misura 4.01 – sottomisura 4.01.e, superino i 100.000 euro nel periodo di riferimento (regola *de minimis*);
- qualora non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora siano variate sede, ubicazione o destinazione dello stabilimento interessato alla realizzazione del progetto, senza preventiva autorizzazione scritta dell'IRCAC;
- qualora siano variati i soggetti (società o professionisti) prestatori dei servizi di consulenza senza preventiva richiesta motivata, da parte delle ditte beneficiarie all'IRCAC e successiva autorizzazione scritta dell'IRCAC stesso;
- qualora le spese rendicontate con i relativi pagamenti effettuati da almeno 120 giorni, non siano stati registrati nella contabilità ufficiale dell'azienda beneficiaria, tenuta ai sensi della vigente normativa in materia;
- qualora l'impresa beneficiaria del contributo non comunichi tempestivamente per iscritto all'IRCAC le eventuali variazioni nella compagine dei soci o nella titolarità dell'azienda (nel caso di Ditte individuali), nella forma giuridica adottata e nella composizione dell'Organo di Amministrazione;
- qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni di cui al precedente art.10, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
- qualora, in sede di controlli a campione, di cui al precedente art.13 penultimo comma, non venga riscontrato il mantenimento degli investimenti finanziati.

Contestualmente alla revoca del contributo, così come in caso di rinuncia volontaria da parte dell'impresa beneficiaria o di riduzione successiva dell'agevolazione concessa, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, a partire dalla data di erogazione.

Nei casi in cui la revoca avviene per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, così come disciplinato dal D. Lgs. 123/98.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente avviso, si farà riferimento alle disposizioni previste dal POR Sicilia 2000/2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e, in particolare, alle norme di attuazione della legge n. 488/1992.

Il Dipartimento regionale dell'Industria si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni. In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, tutti i termini ordinari indicati nei precedenti articoli potrebbero subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
(Ing. Giuseppe Incardona)